



ISTITUTO COMPRENSIVO IV - UDINE

Istituzione Scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Provveditore agli Studi di Udine prot. n. 347/A23b del 21.06.2000

Via Pradamano, 21 - 33100 UDINE Tel. 0432 127 64 11

email: UDIC843002@istruzione.it Pec: udic843002@pec.istruzione.it sito: <http://4.icudine.edu.it>

Codice MPI UDIC843002 - CF 94127310301

Contrattazione integrativa a livello d'istituto	
Materia	CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI
Riferimenti	<ul style="list-style-type: none">• CCNL del 19/4/ 2018, art.22, c.4, lett.c5• CCNL del 29/11/2007, art.6, comma 2, lettera J
AA.SS.	2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024

L'anno 2021 il mese di dicembre il giorno 13 alle ore 8.30, in modalità telematica su piattaforma Google Meet, in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, tra la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Dirigente Scolastico Paolo De Nardo, la RSU di istituto (Rossi Elena, Rovatti Erica) e i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL: FLC/CGIL, GILDA UNAMS, SNALS, si stipula il seguente Contratto Integrativo di istituto.

Art. 1 - Campo di applicazione e durata

- 1) Il presente contratto ha validità triennale e si applica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 a tutto il personale docente e A.T.A., sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, in servizio presso l'istituzione scolastica.

Art. 2 - Composizione delle delegazioni

- 1) Le delegazioni sono così composte:
 - a) per la parte pubblica il Dirigente Scolastico;
 - b) per la parte sindacale la Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) eletta all'interno dell'istituzione scolastica e i rappresentanti territoriali delle OO. SS. di categoria firmatarie del C.C.N.L., come previsto dall'Accordo quadro del 7/8/1998 sulla costituzione della R.S.U., ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. 2016/2018.
- 2) Il Dirigente Scolastico, la R.S.U. e le OO. SS. firmatarie del contratto nazionale detengono in esclusiva il potere di contrattare. Ogni componente della delegazione dei sindacati provinciali firmatari del C.C.N.L. è titolare del potere di contrattare. Il Dirigente Scolastico e la R.S.U. non possono delegare il potere di contrattare, ma è loro consentito farsi assistere da esperti facenti parte del personale alle dipendenze dell'istituzione scolastica interamente intesa. Prima dell'inizio di ogni seduta, le parti comunicano la composizione della relativa delegazione.

Art.3 – Relazioni sindacali

- 1) Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:
 - a) Partecipazione: informazione e confronto;
 - b) contrattazione integrativa d'Istituto;

Art. 4 – Strumenti

- 1) I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:
 - a) partecipazione:
 - i) informazione: trasmissione di dati ed elementi conoscitivi da parte dell'amministrazione sulle materie di confronto e contrattazione integrativa;
 - ii) confronto: dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare
 - b) contrattazione integrativa d'Istituto: sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.


Art. 5 – Modelli di articolazione delle relazioni sindacali

- 1) **Esame congiunto**
 - a) Ciascuno dei soggetti di parte sindacale, ricevuta l'informazione, può chiedere - entro 3 giorni - un esame congiunto sulle materie proprie dell'informazione stessa;
 - b) Il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti e procede entro 3 giorni a convocare un incontro nel quale le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve chiudersi entro 5 giorni;
- 2) **Procedure della contrattazione**
 - a) Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal Dirigente Scolastico che invia comunicazione alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U., specificando l'ora, il luogo (o il link qualora l'incontro dovesse svolgersi da remoto), l'ordine del giorno in trattazione.
 - b) La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici.
 - c) I contratti sottoscritti sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente e nella bacheca presente sul sito Web dell'Istituto.
- 3) **Interpretazione autentica**
 - a) In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
 - b) L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.
 - c) La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.
- 4) **Conciliazione**
 - a) In caso di controversie tra la parte pubblica e la RSU si conviene di esperire un tentativo di conciliazione. Attivate le procedure di raffreddamento, le parti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali fino alla conclusione delle stesse.
 - b) Il tentativo di raffreddamento dovrà esaurirsi entro quindici giorni dal primo incontro.

Art.6 – Permessi sindacali

- 1) Il Dirigente Scolastico comunica alla R.S.U. il monte ore dei permessi spettanti all'inizio dell'anno scolastico.
- 2) La R.S.U. comunica al Dirigente Scolastico la fruizione del permesso almeno 48 ore prima.

G.R. E.L.T.

- 3) L'organizzazione sindacale territorialmente competente comunica entro 5 giorni i nominativi e la durata dei permessi relativi al personale dipendente.

Art.7 - Agibilità sindacale all'interno della scuola

- 1) Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alle R.S.U. tramite lettera scritta e posta elettronica.
- 2) Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle R.S.U. di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
- 3) Al di fuori dell'orario obbligatorio di lavoro, per motivi di carattere sindacale, alle R.S.U. è consentito di comunicare con il personale.
- 4) Al di fuori dell'orario obbligatorio di lezione, per motivi di ordine sindacale, in via eccezionale e previa comunicazione al Dirigente Scolastico, alle R.S.U. è consentito l'uso gratuito del telefono e della fotocopiatrice (per la quantità minima indispensabile di copie).
- 5) Fuori dell'orario obbligatorio di servizio, alle R.S.U. è quotidianamente garantito l'uso gratuito di un personal computer e di una stampante, compreso il libero utilizzo della posta elettronica per gestire, ricevere, spedire e stampare materiale sindacale proveniente dalle strutture sindacali territoriali o a queste ultime inviato, purché questo uso non interferisca con l'attività della segreteria o del laboratorio informatico.
- 6) In casi palesemente urgenti oggettivamente indifferibili non procrastinabili, quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5 è consentito anche durante l'orario obbligatorio di servizio, seppure sempre al di fuori dell'orario obbligatorio di lezione (qualora si tratti di docenti).
- 7) Nella sede centrale e nei plessi, è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca, ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della L. 300/70.
- 8) La bacheca sindacale di cui al comma precedente è allestita in via permanente in luoghi accessibili, visibili, non marginali, bensì di normale transito da parte del Personale in servizio a Scuola.
- 9) La R.S.U. ha a disposizione una bacheca digitale per l'inserimento di materiale relativo allo svolgimento della sua funzione.

Art.8 - Assemblee

- 1) Le assemblee di scuola, sia in orario di servizio e/o in orario di attività funzionali all'insegnamento (riunioni, collegio, corsi di aggiornamento...), sia fuori orario di servizio, possono essere indette:
 - a) dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del comparto scuola sia unitariamente che disgiuntamente;
 - b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti.
- 2) La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede, l'ordine del giorno deve avvenire con preavviso di almeno tre giorni prima (art. 2 C.C.N.Q. 7/8/1998) se si svolge fuori orario di servizio o in orario di attività funzionali all'insegnamento e di almeno 6 giorni di anticipo se si svolge durante l'orario di lezione, con comunicazione scritta, fonogramma o e-mail indirizzata al Dirigente Scolastico.
- 3) Il Dirigente Scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni a tutto il personale interessato.
- 4) Per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente il Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi in cui i docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, dopo

g.R. *ELI* 

aver disposto gli eventuali adattamenti dell'orario per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea del personale che presta regolare servizio e avverte le famiglie interessate.

- 5) Il personale che non partecipa all'assemblea svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata.
- 6) La dichiarazione individuale di partecipazione alle assemblee espressa in forma scritta da parte del personale che intende partecipare durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore annuale (n. 10 ore) ed è obbligatoria e irrevocabile.
- 7) I partecipanti all'assemblea non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere altri ulteriori adempimenti.
- 8) Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale, si applica il comma 3, dell'art. 8, del C.C.N.L. 2006/2009, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali, di concordare con il Dirigente Scolastico l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del Dirigente Scolastico, della comunicazione riguardante l'assemblea.
- 9) Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA il Dirigente Scolastico stabilisce preventivamente il numero minimo dei lavoratori per assicurare i servizi essenziali: 1 Assistente Amministrativo negli uffici di segreteria se l'orario è coincidente con l'orario di apertura al pubblico e n. 1 collaboratore scolastico nella sede di segreteria se l'assemblea coincide con l'orario di apertura al pubblico.

Art.9 - Contingenti minimi del personale in caso di sciopero

- 1) In caso di sciopero trova applicazione il protocollo d'intesa, stipulato in data 20.04.2021, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'*Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero* del 02.12.2020 sulla base del quale il Dirigente ha redatto il relativo Regolamento.




Art.10 – Norma di rinvio

- 1) Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti per la scuola, anche per quanto attiene accesso agli atti, tutela della privacy, patrocinio sindacale, procedimento amministrativo.

CO.R.
MULTI

Handwritten signature and initials in black ink, including a stylized signature above the word 'MULTI' and a circled symbol to the right.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO	RSU DI ISTITUTO
DE NARDO Paolo 	LATONA Enza 
	ROSSI Elena 
	ROVATTI Erica 

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI	
CISL/SCUOLA	FLC/CGIL F.to CUCCIA Concetta
UIL/SCUOLA	GILDA UNAMS F.to ZANELLO Arianna
SNALS F.to GRISI Mauro	

